

# Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM)

del 19 novembre 2003 (Stato 1° maggio 2011)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b, 54, 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 57, 58 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>1</sup> (LM);

visto l'articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000<sup>2</sup> sul personale federale (LPers);

visto l'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949<sup>3</sup> sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF),

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'ammissione e il servizio dei membri del servizio di volo militare.

### Art. 2 Membri del servizio di volo militare

<sup>1</sup> Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo o di lancio con il paracadute e gli operatori di ricognitori telecomandati.

<sup>2</sup> Sono considerati membri del servizio di volo o di lancio con il paracadute:

- a. i piloti militari:
  1. piloti militari di professione,
  2. piloti militari di milizia;
- b. gli operatori di bordo:
  1. operatori di bordo di professione,
  2. operatori di bordo di milizia;
- c. gli operatori di professione di sistemi Forward-Looking Infrared (operatori FLIR di professione);
- d. i fotografi di bordo di professione;

RU 2003 4711

<sup>1</sup> RS 510.10

<sup>2</sup> RS 172.220.1

<sup>3</sup> RS 510.30

- e. gli esploratori paracadutisti:
    - 1. ufficiali di professione con istruzione specialistica di esploratore paracadutista (ufficiali di professione degli esploratori paracadutisti),
    - 2. sottufficiali di professione con istruzione specialistica di esploratore paracadutista (sottufficiali di professione degli esploratori paracadutisti),
    - 3. esploratori paracadutisti di milizia;
  - f.<sup>4</sup> piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione (piloti da trasporto civili dello STAC).
- 3 Sono considerati operatori di ricognitori telecomandati:
- a. gli operatori di ricognitori telecomandati di professione:
    - 1. piloti di ricognitori telecomandati,
    - 2. operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati;
  - b. gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia,
    - 1. piloti di ricognitori telecomandati,
    - 2. operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati.

## **Sezione 2: Ammissione, ottenimento del brevetto e nomina**

### **Art. 3** Ammissione

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l'ammissione ai corsi d'istruzione del servizio di volo militare. A tal fine, tiene segnatamente conto dell'istruzione aeronautica preparatoria e generale, dell'idoneità fisica, intellettuale e psichica nonché della buona condotta.

### **Art. 4** Ottenimento del brevetto e nomina

Il DDPS disciplina l'ottenimento del brevetto da parte dei membri del servizio di volo militare e la nomina dei piloti militari di professione.

## **Sezione 3: Militari di milizia**

### **Art. 5** Classificazione

<sup>1</sup> I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute sono classificati nelle seguenti categorie:

<sup>4</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5043).

- a. categoria A: 1. piloti militari di milizia che pilotano velivoli da combattimento e che devono fornire un'elevata prestazione di volo,  
2. piloti d'elicottero di milizia,  
3.<sup>5</sup> piloti militari di milizia che eseguono voli di trasporto, fino al compimento del 45° anno d'età,  
4.<sup>6</sup> piloti militari di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia d'aviazione;
- b.<sup>7</sup> categoria B: 1. piloti militari di milizia che eseguono voli di trasporto, a partire dal 46° anno d'età,  
2. piloti militari di milizia membri della squadriglia di volo di puntamento, della squadriglia d'istruzione o della squadriglia di volo strumentale o che eseguono compiti speciali,  
3. operatori di bordo di milizia;
- c. categoria C: esploratori paracadutisti di milizia.

<sup>2</sup> Le Forze aeree decidono in ogni singolo caso sulla classificazione.

#### **Art. 6** Servizi d'istruzione speciali

<sup>1</sup> Per mantenere e promuovere la loro prontezza d'impiego, i militari di milizia del servizio di volo militare sono chiamati a corsi d'allenamento.

<sup>2</sup> Inoltre, sono chiamati annualmente a un allenamento individuale come segue:

- a.<sup>8</sup> 1. i piloti militari di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia d'aviazione: per 45 giorni al massimo,  
2. tutti gli altri piloti militari di milizia: per 12 giorni al massimo;
- b. gli operatori di bordo di milizia: per 8 giorni al massimo;
- c. gli esploratori paracadutisti di milizia: per 12 giorni al massimo;
- d.<sup>9</sup> 1. gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia di ricognitori telecomandati: per 45 giorni al massimo,  
2. tutti gli altri operatori di ricognitori telecomandati di milizia: per 12 giorni al massimo.

<sup>5</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004 (RU 2004 5043). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).

<sup>6</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).

<sup>3</sup> I piloti militari di milizia, gli esploratori paracadutisti di milizia e gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia compiono annualmente 33 giorni al massimo di servizio d'istruzione nel quadro dei servizi di perfezionamento della truppa.<sup>10</sup>

## **Sezione 4: Esame dell'idoneità**

### **Art. 7**

<sup>1</sup> Possono essere assegnate al servizio di volo, al servizio di lancio con il paracadute o al servizio di volo con ricognitori telecomandati soltanto le persone dichiarate fisicamente, intellettualmente e psichicamente idonee dall'Istituto di medicina aeronautica (IMA).

<sup>2</sup> L'idoneità fisica, intellettuale e psichica è accertata per la prima volta in occasione dell'ammissione. In seguito, l'idoneità fisica è verificata periodicamente; essa è attestata dall'IMA mediante un certificato medico d'idoneità.

## **Sezione 5: Sospensione dal servizio di volo militare e riammissione; proscioglimento**

### **Art. 8**                    Sospensione

<sup>1</sup> I membri del servizio di volo militare sono sospesi temporaneamente o definitivamente dal servizio di volo militare se:

- a. non sussiste più l'idoneità medica;
- b. non soddisfano più le esigenze tecniche o psichiche;
- c. la loro funzione militare non è più necessaria;
- d. è loro accordato un congedo per l'estero secondo l'articolo 48 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>11</sup> sui controlli militari, o non riescono ad allenarsi convenientemente durante un soggiorno all'estero di durata inferiore a sei mesi;
- e. come ufficiali sono assegnati ai militari non incorporati in una formazione secondo l'articolo 60 LM, eccettuati i piloti militari di professione;
- f. si trovano in congedo di maternità; oppure
- g. altri motivi importanti rendono inopportuno un ulteriore impiego nella loro funzione.

<sup>2</sup> Per i piloti militari di milizia della categoria A invece della sospensione può essere ordinato il trasferimento nella categoria B.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU 2006 2401).

<sup>11</sup> [RU 1999 941 2903 art. 121 n. 1, 2001 190. RU 2004 5299 art. 43]. Vedi ora l'O del 10 dic. 2004 sui controlli militari (RS 511.22).

<sup>3</sup> Chi beneficia di un congedo per l'estero può essere, a richiesta, esentato dalla sospensione se:

- a. esiste la necessità militare e
- b. si impegna a compiere i servizi prescritti e si assume le spese di viaggio per il tratto dei percorsi all'estero.

**Art. 9** Competenza e riammissione

Il DDPS disciplina la competenza per la sospensione dal servizio di volo e per la riammissione.

**Art. 10** Proscioglimento dei piloti militari di professione e dei piloti da trasporto civili<sup>12</sup>

<sup>1</sup> I piloti militari di professione e i piloti da trasporto civili rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.<sup>13</sup>

<sup>2</sup> I piloti di velivoli da combattimento monoposto nonché i primi piloti di velivoli da combattimento biposto e velivoli scuola a reazione lasciano il servizio di volo con aviogetti a 55 anni.

<sup>3</sup> In casi eccezionali, il DDPS può, per motivi militari, aumentare il limite d'età segnatamente quando la funzione di comando del pilota e la prontezza d'impiego delle Forze aeree lo richiedono.

**Art. 11<sup>14</sup>** Proscioglimento dei piloti militari di milizia

<sup>1</sup> I piloti militari di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia d'aviazione rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

<sup>2</sup> Tutti gli altri piloti militari di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età. In considerazione del particolare impegno richiesto dal servizio di volo o per il riorientamento della carriera, il DDPS può prevedere ulteriori limitazioni per le singole funzioni.

<sup>3</sup> I piloti collaudatori di armasuisse rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

**Art. 12** Proscioglimento degli operatori di bordo, degli operatori FLIR di professione e dei fotografi di bordo di professione

<sup>1</sup> Gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5043).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5043).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU **2006** 2401).

<sup>2</sup> Gli operatori di bordo di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età.

**Art. 13** Proscioglimento degli esploratori paracadutisti

<sup>1</sup> Gli ufficiali di professione degli esploratori paracadutisti e i sottufficiali di professione degli esploratori paracadutisti rimangono nel servizio di lancio con il paracadute fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

<sup>2</sup> Gli esploratori paracadutisti di milizia sono prosciolti dal servizio di lancio con il paracadute il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 42° anno d'età.

**Art. 14** Proscioglimento degli operatori di ricognitori telecomandati

<sup>1</sup> Gli operatori di ricognitori telecomandati di professione rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

<sup>2</sup> Gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia di ricognitori telecomandati rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.<sup>15</sup>

<sup>3</sup> Tutti gli altri operatori di ricognitori telecomandati di milizia sono prosciolti dal servizio di volo militare il più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età.<sup>16</sup>

**Art. 15<sup>17</sup>** Ulteriore impiego dopo la sospensione dal servizio di volo militare o dopo il proscioglimento

<sup>1</sup> Dopo la loro sospensione (art. 8) o il loro proscioglimento (art. 10–14), i membri del servizio di volo militare possono essere ulteriormente impiegati in funzioni che richiedono le conoscenze e le esperienze acquisite.

<sup>2</sup> Dopo la loro sospensione o il loro proscioglimento dal servizio di volo militare, possono prestare, fino al compimento del 50° anno d'età, 200 giorni al massimo, ma non oltre 25 giorni l'anno, in servizi di perfezionamento della truppa.<sup>18</sup>

<sup>3</sup> Se membri del servizio di volo militare non sono più impiegati in una delle funzioni di cui al capoverso 1, il loro obbligo di prestare servizio militare è retto dall'OOPSM.

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU **2006** 2401).

<sup>16</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU **2006** 2401).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2006 (RU **2006** 2401).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 apr. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU **2011** 1385).

## **Sezione 6: Utilizzazione di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili stranieri**

### **Art. 16<sup>19</sup>**

L'utilizzazione di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili stranieri in relazione con il servizio di volo militare è disciplinata dal DDPS.

## **Sezione 7: Indennità**

### **Art. 17**          Diritto all'indennità

<sup>1</sup> I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute titolari del brevetto ricevono un'indennità per le particolari esigenze poste dal servizio di volo o di lancio con il paracadute. Il diritto sussiste a partire dal mese in cui prestano servizi d'istruzione per la prima volta.

<sup>2</sup> I piloti collaudatori di armasuisse non ricevono indennità.

<sup>3</sup> L'indennità è stabilita nell'allegato.

### **Art. 18**          Indennità in caso di sospensione e riduzione

L'indennità in caso di sospensione dal servizio di volo militare e la riduzione dell'indennità sono disciplinate dal DDPS.

## **Sezione 8: Obbligo d'assicurazione**

### **Art. 19**

<sup>1</sup> I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute devono assicurarsi contro gli infortuni di volo o di lancio con il paracadute per 50 000 franchi al minimo in caso di morte e per 250 000 franchi al minimo in caso d'invalidità. Se non si assicurano presso l'assicurazione collettiva amministrata dalle Forze aeree, devono depositare la loro polizza d'assicurazione presso quest'ultime.

<sup>2</sup> Tutte le altre persone che pilotano aeromobili militari o volano come passeggeri sono assicurati dalle Forze aeree per i medesimi importi.

<sup>3</sup> L'assicurazione completa le prestazioni dell'assicurazione militare o le prestazioni secondo la LPers.

<sup>4</sup> Per i militari di professione del servizio di volo o di lancio con il paracadute e per i piloti collaudatori di armasuisse, la conclusione dell'assicurazione è facoltativa.

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5043).

<sup>5</sup> Chi ha diritto a un'indennità secondo l'articolo 17 o a un'indennità speciale secondo l'articolo 48 dell'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>20</sup> sul personale federale, si assume i premi d'assicurazione. Negli altri casi i premi d'assicurazione sono assunti dalla Confederazione.

## **Sezione 9: Disposizioni finali**

### **Art. 20** Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza. Esso emana le prescrizioni d'esecuzione.

### **Art. 21** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 9 maggio 2003<sup>21</sup> sul servizio di volo militare (OSVM) è abrogata.

### **Art. 22** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>20</sup> RS 172.220.111.3

<sup>21</sup> [RU 2003 1302]

*Allegato*  
(art. 17)

### **Indennità di volo e di lancio con il paracadute**

L'indennità annuale per i militari di milizia del servizio di volo militare o di lancio con il paracadute (art. 5) è di:

- a. nella categoria A: 12 800 franchi;
- b. nella categoria B: 8 500 franchi;
- c. nella categoria C: 5 100 franchi.

